



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-225/18, 2 maggio 2019, ECLI:EU:C:2019:349	Grupa Lotos S.A. contro Minister Finansów X Denmark A/S, C Dan-mark I, Z Denmark ApS contro Ministero delle Imposte	VIII	Rinvio pregiudiziale	PL	Naczelny Sąd Administracyjny - Ultima istanza		Sentenza	Detrazione dell'imposta assolta a monte - Principio di neutralità - Clausola standstill	IVA – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Esclusione del diritto a detrazione – Acquisto di servizi di alloggio e ristorazione – Clausola di standstill – Adesione all'Unione europea
Classificazione									
- Diritto primario e secondario - Imposizione indiretta (IVA)									
Questione pregiudiziale									
Se l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché i principi di neutralità e di proporzionalità ostino ad una norma, come quella contenuta nell'articolo 88, paragrafo 1, punto 4, della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi, ai sensi della quale la riduzione dell'importo o il rimborso della differenza dell'imposta dovuta non è applicabile in caso di acquisto, da parte di un soggetto passivo, di servizi di alloggio e di ristorazione – eccezion fatta per l'acquisto di pasti pronti destinati ai passeggeri da parte dei soggetti passivi che forniscono servizi di trasporto di persone – anche in una situazione in cui siffatta disciplina sia stata introdotta nella legge sulla base dell'articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977.									
Dispositivo									
L'articolo 168, lettera a), della direttiva IVA dev'essere interpretato nel senso che: – osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede l'estensione dell'ambito di un'esclusione del diritto alla detrazione dell'IVA, successivamente all'adesione all'Unione dello Stato membro considerato, e che comporta che un soggetto passivo, prestatore di servizi turistici, sia privato, a partire dall'entrata in vigore di tale estensione, del diritto a detrarre l'IVA che ha gravato sull'acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione che tale soggetto rifattura ad altri soggetti passivi nell'ambito della fornitura di servizi turistici e – non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l'esclusione del diritto a detrazione dell'IVA versata per l'acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione, introdotta prima dell'adesione all'Unione dello Stato membro considerato e mantenuta in vigore dopo tale adesione, conformemente all'articolo 176, secondo comma, della direttiva IVA, e che comporta che un soggetto passivo, che non fornisce servizi turistici, sia privato del diritto a detrarre l'IVA che ha gravato sull'acquisto dei suddetti servizi di alloggio e di ristorazione che tale soggetto passivo rifattura ad altri soggetti passivi.									
Nota redazionale									
Con la sentenza in oggetto, l'Ottava Sezione della Corte di Giustizia si è soffermata sull'estensione del diritto di detrazione IVA con riguardo ad una vertenza sostanziale nella quale le autorità polacche avevano escluso che un soggetto passivo, prestatore di servizi turistici, potesse esercitare la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione, malgrado questi procedesse a rifatturarli ad altri soggetti passivi nell'ambito della fornitura di servizi turistici, in quanto la legge nazionale polacca sull'IVA non ne contemplava la detraibilità. Parte centrale della decisione della CGUE è stata, tuttavia, la questione in ordine all'applicabilità della clausola di <i>standstill</i> di cui all'art. 176, secondo comma, della direttiva 112/2006 CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (la 'Direttiva IVA') - sostanzialmente identica all'art. 17, paragrafo 6, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (la 'Sesta Direttiva') – in forza della quale non violano il diritto dell'Unione le esclusioni del diritto alla detrazione IVA previste dalla legislazione domestica antecedentemente all'adesione all'Unione europea. La CGUE ha sottolineato come la facoltà di mantenere in vigore le esclusioni nazionali al diritto di detrazione dell'IVA in base all'art. 176, secondo comma, Direttiva IVA non ha natura assoluta, in quanto non attribuisce agli Stati la possibilità di estendere l'ambito delle esclusioni domestiche esistenti in occasione della sua adesione all'Unione, così da creare una, ancora maggiore, 'disarmonia' rispetto alla disciplina IVA comune. Trasponendo tali principi al caso in esame, la CGUE ha, in primo luogo, richiamato quanto affermato dal giudice del rinvio, secondo cui la disciplina di esclusione dal diritto di detrazione sugli acquisti di servizi di alloggio e di ristorazione è stata oggetto di estensione a partire dal 1° dicembre 2008, cioè in data successiva all'adesione della Polonia all'Unione. Da ciò la CGUE ha inferito, quindi, come una tale estensione dell'ambito del regime di esclusione non rientri nella clausola di <i>standstill</i> di cui all'art. 176, secondo comma, Direttiva IVA e, pertanto, si ponga in contrasto con l'art. 168, lett. a), Direttiva IVA. La Corte ha inoltre evidenziato che non fosse certo che l'estensione prima richiamata del campo di applicazione del regime di esclusione dal diritto di detrazione fosse pertinente e rilevante nel caso in esame. In una tale ipotesi, allora, l'esclusione del diritto alla detrazione dell'IVA che ha gravato sugli acquisti di servizi di alloggio e di ristorazione (ma senza un legame con la fornitura di servizi turistici) dovrebbe allora rientrare nell'ambito di applicazione della clausola di <i>standstill</i> , prevista all'art. 176, secondo comma, Direttiva IVA. La Corte ha rilevato, ad ogni modo, come, al fine di giungere ad una tale conclusione, occorrerebbe ancora valutare se l'esclusione del diritto di detrazione di cui trattasi riguardi una categoria di spese definita in modo sufficientemente preciso. In altri termini, si renderebbe ancora necessario valutare se la legislazione nazionale <i>de qua</i> precisa in maniera sufficiente la natura o l'oggetto dei beni e dei servizi per i quali è escluso il diritto a detrazione dell'IVA; ciò con l'obiettivo di garantire che la facoltà accordata agli Stati membri non serva a prevedere esclusioni generali dal regime di esercizio della detrazione IVA. Al riguardo, la CGUE ha evidenziato come, alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto (sentenza del 15 aprile 2010, C-533/08 e C-33/09, caso X Holding e Oracle Nederland), la nozione di spese relative ai 'servizi di alloggio e di ristorazione', seppure designata in maniera generica, risulta comunque definita in maniera sufficientemente precisa, così da non porre nel nulla l'operatività della clausola di <i>standstill</i> . In ultimo, la Corte si è soffermata sulla questione sostenuta dalla Commissione europea, secondo cui la clausola di <i>standstill</i> di cui all'art. 176, secondo comma, Direttiva IVA, potrebbe									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									